

menticato che qui egli doveva sostenere le parti di legislatore e non di magistrato.

Dopo il diritto canonico ed il diritto civile si ebbe da alcuni oppositori ricorso ai concordati. Giova dunque investigare che cosa siano questi concordati.

Primieramente essi non devono essere confusi coi trattati che si fanno fra le potenze. Questi ultimi sono veri contratti, e ne hanno la forza. Eguale forza hanno i trattati fatti col papa nella sua qualità di principe temporale. Noi portiamo ferma opinione che il papa non dovrebbe essere principe temporale, chè, se non lo fosse, sarebbe meglio per la religione e per l'Italia (*Bene!*); ma, ad ogni modo, finchè è principe temporale, i trattati fatti con lui hanno forza obbligatoria. Questo è innegabile. Ma dovrà dirsi lo stesso dei concordati? Questi riguardano sempre cose religiose, circa alle quali non si può sfuggire da questo dilemma. Nelle cose spettanti alla religione non deve immischiarsi il potere civile; nelle cose civili non deve immischiarsi il potere ecclesiastico. Dunque i concordati contengono sempre e necessariamente usurpazione di uno dei due poteri, la violazione dei diritti di una delle due potestà, operata dall'altra. Dunque, se questa usurpazione ha luogo a danno del potere ecclesiastico, deve sempre essere lecito a questo potere il rivendicare i suoi diritti.

Se ha luogo a danno del potere civile, locchè più spesso avviene, allora deve sempre essere lecito al potere civile rivendicare i suoi diritti, recedere dal concordato. In una parola, i concordati non hanno effetto se non finchè così piace alle parti concordanti. Questa è una dottrina inconcussa.

Se ciò non fosse, dovrebbe essere lecito a quei sovrani, i quali, per opprimere i popoli fanno alleanza colla Corte di Roma, e s'insudiciano le ginocchia, di alienare irrevocabilmente i diritti delle nazioni. Oh no! questo non può essere. Come gl'individui hanno dei diritti inviolabili, come l'individuo non può vendere se stesso, non può alienare la propria libertà, perchè con tale alienazione si porrebbe nella necessità, ed almeno nell'evenienza di operare il male, ciò volendo il suo padrone, così vi sono certi diritti inalienabili per le nazioni. Questi diritti sono quelli senza i quali la nazione non può svolgere tutti i suoi mezzi di perfezionamento. Se reggesse l'alienazione di tali diritti, se tale alienazione fosse perpetua, se essa potesse obbligare i successori, bisognerebbe dire che le generazioni antecedenti hanno maggiori diritti che le generazioni susseguenti, la qual cosa sarebbe assurda, perchè vi deve essere eguaglianza, non solamente tra i coetanei, ma ancora tra coloro che si succedono sopra questa terra, essendo tutti dotati degli stessi bisogni, delle stesse facoltà.

Dopo queste considerazioni di più alta sfera, a che giova la discussione che è stata fatta in questo recinto per sapere se e sino a quale segno i nostri sovrani siano stati favorevoli alla Corte di Roma? Sono stati citati fatti desunti dalla storia; io non li ripeterò, bensì vi farò in poche parole la storia delle relazioni tra il trono e l'altare. Questa storia sarà priva di pregi, ma avrà almeno quello della brevità, e la Camera me ne sarà grata.

Quando gli Stati erano i patrimoni dei Re, allora i sovrani, come buoni padri di famiglia, procuravano che prosperi, fruttiferi fossero i loro patrimoni; procuravano ancora che nessun straniero si arrogasse diritti i quali contrastassero ai loro propri diritti. In quei tempi adunque i sovrani, generalmente parlando, resistevano alle pretese della Corte di Roma.

Dico generalmente, perchè cedevano quando avevano bisogno di essa contro i popoli, o per convalidare qualche loro usurpazione, convalidamento che Roma non negava mai se vi

trovava il proprio interesse. Ma ripeto che, generalmente parlando, i sovrani, i quali vivevano in pace col loro sudditi, non erano favorevoli alle pretese della Corte di Roma, energicamente anzi ad esse resistevano. Questo stato di cose durò sino verso il fine del secolo scorso. Allora nella nostra Università di Torino insegnavansi massime liberalissime, quelle stesse massime che poco tempo dopo furono attuate dall'Assemblea costituente di Francia.

Ciò che in Francia era opera dello spirito del secolo xviii, da noi era il risultamento delle dottrine giansenistiche; ad ogni modo le opinioni erano le stesse. Allora leggeva diritto canonico nella nostra Università il professore Bon, di cui è da lamentare non siano stampati i trattati. I padri nostri, che ne furono discepoli, ci narravano quali fossero le massime da lui insegnate e di quale protezione egli godesse presso la Corte dei nostri Re.

Ma quando i popoli cominciarono a fastare dove premevano i loro lacci, quando uomini illuminati mossero questa interrogazione, se era giusto che centinaia di milioni appartenessero a due dozzine di teste coronate; quando, in una parola, nacque la lotta tra i despotti ed i popoli, oh! allora, per timore di un nemico più potente, i despotti fecero pace coi papi, e nacque quella mostruosa alleanza del trono e dell'altare contro i popoli, che fece spargere tanto sangue e fu di tanto lutto all'umanità.

Ecco la storia genuina delle relazioni del trono coll'altare.

Ora, perchè qualche sovrano, onde rendersi favorevole la Corte di Roma e farsene un'arma contro i popoli, ha alienato verso di lei alcuni di quegli imprescrittibili diritti che spettano alla nazione, dovrà questa sopportare pazientemente una tale alienazione? Non potrà più essa rivendicare l'usurato diritto? (*Bene!*)

Dunque nè i canoni nè le leggi civili nè i concordati possono essere invocati contro questa legge.

Ma si è pure invocato lo Statuto. Oh! la cosa è più grave. Non è qui il luogo di discutere la questione, se e quando la nazione debba esercitare il diritto costituente, ed in qual modo esercitare si debba; il fatto è che noi tutti siamo persuasi dell'alta convenienza di non toccare allo Statuto. Laonde, se veramente esso si opponesse alla legge che stiamo discutendo, io chinerei la fronte e voterei contro la legge. Ma esaminiamo.

L'articolo 1 dello Statuto è così concepito: « La religione cattolica, apostolica e romana è la religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. »

Prima di fare commenti sopra quest'articolo, prima d'interpretarlo in quella guisa che a me sembra debba essere interpretato, dichiaro che io porto intimo convincimento che non vi sarà mai salvezza per la religione e per lo Stato, finchè non vi sia separazione assoluta tra le cose religiose e le cose civili; allora solamente fioriranno entrambe, quando la loro sfera di azione sarà separata. Ciò accade negli Stati Uniti americani, e ciò è una delle non ultime cause della prosperità di quella famosa nazione; ed a tale sistema deve avvicinarsi la vecchia Europa. Laonde in una buona Costituzione non dovrebbe farsi motto di religione, ben inteso che il Governo deve proteggere tutte le religioni come l'esercizio di tutti i diritti.

Io manifesto alla Camera questa mia profonda opinione, non già per dedurne una conseguenza che sia contraria allo Statuto, che io ripeto di voler rispettare, ma unicamente per giovarmene poi nella interpretazione dello stesso articolo 1.